



Statuto dell'Associazione Granatieri Ticinesi

Capitolo 1: Natura e scopo dell'associazione

Articolo 1: Costituzione e sede

1. Sotto la denominazione "Associazione Granatieri Ticinesi" è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Torricella e regolata dal presente statuto.
2. L'Associazione non appartiene a nessun gruppo politico o confessionale.

Articolo 2: Scopo

1. L'Associazione Granatieri Ticinesi si prefigge di rafforzare lo spirito di amicizia tra i soci Granatieri e di mantenere solidi i legami anche con chi ha già terminato i giorni di servizio. In particolare l'Associazione ha lo scopo di contribuire a mantenere e tramandare le tradizioni e i valori del corpo dei Granatieri, organizzando attività ed eventi.

Articolo 3: Mezzi

1. Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone in particolare dei seguenti mezzi:
 - a. quote sociali;
 - b. proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
 - c. sovvenzioni;
 - d. proventi derivanti da accordi di prestazioni;
 - e. donazioni e sussidi di ogni genere.
2. Le quote sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci. L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

Capitolo 2: Soci

Articolo 4: Composizione dell'Associazione

L'Associazione Granatieri Ticinesi si compone di soci Granatieri, soci onorari e sostenitori.

Articolo 5: Soci Granatieri

1. I soci vengono ammessi dal Consiglio direttivo. Possono far parte dell'Associazione quali soci Granatieri le persone che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a. hanno terminato una scuola reclute Granatieri (nella funzione di Granatiere, compresi gli equivalenti delle precedenti riforme dell'Esercito svizzero);
 - b. sono incorporati o sono stati incorporati in formazioni Granatieri, nel Comando delle Forze Speciali (CFS) o in una compagnia/sezione Granatieri delle precedenti riforme dell'Esercito;
e
 - c. vivono oppure hanno vissuto nel Canton Ticino.
2. Possono essere inoltre ammessi come soci tutti coloro che nella funzione di ufficiale o sottoufficiale – pur non adempiendo i requisiti del capoverso 1 – hanno lavorato per i Granatieri.
3. In casi speciali e motivati, l'Assemblea può ammettere altre persone che non adempiono alle condizioni dei capoversi 1 e 2.

Articolo 6: Soci onorari

1. I soci onorari vengono proposti dal Consiglio direttivo all'Assemblea Generale.
2. Vengono nominati soci onorari coloro che, con il loro impegno e tempo, hanno contribuito attivamente a portare valore aggiunto nell'Associazione e si sono resi particolarmente benemeriti.
3. I soci onorari sono esenti dal pagare la tassa sociale a vita.
4. I soci onorari hanno all'Assemblea gli stessi diritti delle altre categorie di soci.

Articolo 7: Sostenitori

1. Possono far parte dell'Associazione quali sostenitori tutti coloro che, pur non adempiendo le condizioni dell'articolo 5 del presente Statuto, per diversi motivi sentono una particolare vicinanza al Corpo dei Granatieri. Essi non hanno diritti né di voto, né di partecipare a determinate attività, né nei confronti del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8: Quote sociali

1. L'esercizio dei diritti societari è subordinato al versamento della quota sociale e all'adempimento di tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo può eccezionalmente dispensare taluni soci o sostenitori dal versamento della quota sociale, qualora si fossero prodigati per la buona riuscita di eventi e attività dell'Associazione.

Articolo 9: Dimissioni ed esclusioni

1. L'Assemblea può decidere l'esclusione per qualsiasi ragione, senza necessità di motivazione.
2. Il Consiglio direttivo può decidere un'esclusione qualora un membro si sia reso colpevole di grave infrazione agli statuti dell'Associazione o abbia causato pregiudizio all'Associazione. Su richiesta esplicita del membro escluso, tale decisione deve essere motivata per iscritto.
3. Il membro non accettato quale socio o escluso dal Consiglio direttivo può interporre ricorso all'Assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di prendere misure nel caso in cui con il socio dimissionario ci fossero delle pendenze pecuniarie.

Capitolo 3: Organi dell'associazione

Articolo 10: Struttura dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea generale;
2. il Consiglio direttivo;
3. i Revisori dei conti.

Articolo 11: Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.
2. Riunioni:
 - a. Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.
 - b. L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo con almeno quindici giorni di preavviso. Eventuali trattande inerenti all'ordine del giorno devono essere inoltrate per iscritto anche in forma elettronica al Consiglio direttivo al più tardi cinque giorni prima dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo comunica in forma elettronica eventuali modifiche all'ordine del giorno definitivo almeno tre giorni prima dell'Assemblea.
 - c. L'Assemblea generale si può riunire straordinariamente quando tre membri del Consiglio direttivo o 1/5 dei soci attivi lo richiedono. La richiesta da parte dei soci deve essere scritta, firmata ed indicare i motivi specifici per la convocazione straordinaria.
 - d. L'Assemblea generale delibera a semplice maggioranza dei soci presenti, salvo casi ove è espressamente previsto altrimenti. Per revisioni totali o parziali del presente statuto sono necessari i voti favorevoli di 2/3 dei soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su richiesta di tre membri del Consiglio direttivo o di 1/5 dei soci presenti all'Assemblea è possibile svolgere uno scrutinio a voto segreto o per appello nominale. In caso di parità la votazione verrà rifatta. Se anche nella seconda votazione

l'esito è pari, allora varrà doppio il voto del Presidente in carica dell'Associazione. La candidatura di un socio assente ingiustificato non è presa in considerazione. Il voto per procura non è valido.

- e. Un socio è escluso dal diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica fra lo stesso e l'Associazione.

3. **Compiti:**

- a. Elezione del Presidente dell'Associazione.
- b. Elezione dei membri del Consiglio direttivo.
- c. Elezione dei Revisori dei conti.
- d. Approvazione del rapporto del Presidente, del rapporto dei revisori e dei conti d'esercizio.
- e. Adozione o modifica degli statuti.
- f. Decisione in ultima istanza sull'eventuale non accettazione o espulsione di un socio da parte del Consiglio direttivo.
- g. Nomina dei soci onorari.
- h. Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea.
- i. Approvazione della quota sociale.
- j. Deliberazione sul programma d'azione per l'anno entrante.
- k. Deliberazione sulle proposte del Consiglio direttivo.
- l. Decisione su tutti gli oggetti non espressamente riservati ad altri organi dell'Associazione.

Articolo 12: Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è un organo collegiale composto da un minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea generale. Le candidature devono pervenire al Consiglio direttivo per iscritto o in forma elettronica al più tardi cinque giorni prima dell'Assemblea.
2. La nomina dei membri del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti avviene per maggioranza semplice dei voti dell'Assemblea. L'elezione può avvenire solo dopo regolare candidatura. La revoca degli stessi avviene a maggioranza dei 2/3 dei presenti previa l'iscrizione quale regolare trattanda proposta da un socio.
3. Il Consiglio direttivo resta in carica un anno ed i membri sono rieleggibili illimitatamente. Se un membro del Consiglio direttivo rinuncia al mandato prima del termine, il sostituto riceve un incarico dal Consiglio direttivo per il restante periodo ordinario.
4. A elezione avvenuta il nuovo Consiglio direttivo definisce i propri ruoli (p.es. Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Alfieri) al proprio interno, ad eccezione del Presidente, eletto dall'Assemblea.
5. Per obbligare validamente l'Associazione sono necessarie le firme del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro membro del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può concedere procure speciali ad un suo membro per il disbrigo di negozi ordinari.

6. Il Consiglio direttivo amministra l'Associazione, la rappresenta di fronte a terzi e funge da intermediario con le altre associazioni, sezioni, enti.
7. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o su proposta di almeno 1/3 dei suoi membri.
8. Il Consiglio direttivo può adottare indipendentemente un regolamento interno che ne regoli l'attività. Di regola le decisioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Valgono i seguenti punti:
 - a. È delegata al Consiglio direttivo (senza consultazione preventiva dell'Assemblea) la facoltà di istituire commissioni tecniche "ad hoc" per l'analisi di specifici problemi e il coordinamento delle attività che l'Assemblea intende svolgere.
 - b. Lo stesso Consiglio direttivo ha la facoltà di scioglierle quando riterrà esaurita la loro funzione.
10. Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea.

Articolo 13: Compiti dei membri del Consiglio direttivo

1. Il Presidente (*primus inter pares*) rappresenta l'Associazione verso terzi, convoca e dirige le riunioni ed è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività dell'Associazione. Dirige l'Assemblea e può espellere da una seduta il socio che dopo ripetuti richiami continui a disturbare il regolare svolgersi delle discussioni.
2. Il Vicepresidente, che funge da sostituto del Presidente, fa le veci del Presidente in sua assenza e collabora attivamente con gli altri membri del Consiglio direttivo.
3. Ogni membro del Consiglio direttivo è tenuto a consegnare al termine del suo mandato tutto il materiale sociale in suo possesso al suo successore e a istruirlo diligentemente.

Articolo 14: Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono due.
2. La loro durata in carica è di un anno e sono rieleggibili illimitatamente.
3. Essi svolgono la loro funzione come prescritto dalla legge o da questo Statuto.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Articolo 15: Impegni e debiti

I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'Associazione. Gli impegni ed i debiti sono garantiti unicamente dai fondi e dal patrimonio dell'Associazione Granatieri Ticinesi.

Articolo 16: Scioglimento

1. Lo scioglimento può essere pronunciato solo quando i soci sono ridotti al solo Consiglio direttivo.
2. In caso di scioglimento i fondi e i materiali sociali vengono devoluti in beneficenza ad enti che perseguano uno scopo simile a quello dell'Associazione e che sono fiscalmente esenti.

Articolo 17: Entrata in vigore degli statuti

Il presente statuto approvato dall'Assemblea costituente dell'Associazione Granatieri Ticinesi riunitasi 22 marzo 2024 a Isonne, entra immediatamente in vigore.

Isonne, 22 marzo 2024